

Osservatorio della Camera Penale di Cosenza

“per i Rapporti Avvocatura - Uffici Giudiziari, per il rispetto del Protocollo d’udienza e dei doveri del Difensore d’Ufficio”

istituito con Delibera della Camera Penale di Cosenza del 21
Novembre 2016

LA DIFESA DI UFFICIO ALLA LUCE DEL D. LGS. 6/2015

Poco tempo dopo il termine di scadenza per l’inoltro della documentazione necessaria e richiesta per poter essere inseriti nelle liste dei difensori di ufficio per come richiesto dalla nuova normativa, alcune osservazioni e riflessioni su quelli che sono i doveri – oggi – del difensore di ufficio.

La prima importante modifica viene apportata con la novella dell’art. 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale: l’elenco dei difensori di ufficio, fin ad oggi regolamentato dai Consigli dell’Ordine circondariali, diventa unico e si estende su scala nazionale.

Ciascun avvocato interessato all’inserimento negli elenchi ha provveduto a presentare richiesta al consiglio dell’ordine di appartenenza. Quest’ultimo ha inoltrato, poi, tutte

le domande – ciascuna accompagnata da un parere redatto proprio dal Consiglio dell'Ordine competente per l'iscritto/istante – al Consiglio Nazionale Forense.

Il Consiglio Nazionale Forense ha il compito di predisporre prima e di aggiornare poi, precisamente con una cadenza trimestrale, la lista degli avvocati disponibili ad assumere le difese di ufficio.

La nuova disciplina ha apportato importanti modifiche anche rispetto ai requisiti necessari all'iscrizione nell'elenco.

Tutti coloro che si sono iscritti, fin ad ora, e coloro che aspirano a farlo sono a conoscenza dei requisiti richiesti dal comma 1 bis del novellato art. 29 delle norme di attuazione: il difensore di ufficio deve, oggi, dimostrare di aver maturato cinque anni di esperienza professionale nel campo penale, oppure deve aver partecipato ad un corso biennale di formazione ed aggiornamento in materia penale ed aver superato il relativo esame finale previsto dal corso o, ancora, aver conseguito la specializzazione in materia penale secondo quanto disciplinato dalla Legge 247/2012.

Tale documentazione va trasmessa al Consiglio dell'Ordine di appartenenza che la trasmette al Consiglio Nazionale Forense ed in caso di rigetto si può presentare ricorso secondo quanto previsto dalla D.P.R. 1199/1971.

Oltre all'iscrizione, importanti novità sono state apportate rispetto alla permanenza.

Ogni anno ciascun iscritto deve presentare documentazione che attesti la partecipazione ad almeno dieci udienze (penali, ovviamente) camerale o dibattimentali celebratesi nell'anno, escludendo quelle di mero rinvio e deve, altresì, dimostrare di non aver riportato sanzioni disciplinari definitive, eccedenti l'ammonimento.

Tale documentazione viene trasmessa, annualmente, dall'interessato al Consiglio dell'Ordine circondariale il quale, a sua volta, la trasmette poi al Consiglio Nazionale Forense.

E' prevista la cancellazione di ufficio nel caso in cui non dovesse essere presentata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

La cancellazione, invece, volontaria da parte del difensore iscritto nell'elenco può avvenire – soltanto – dopo due anni dall'iscrizione.

Un elenco unico previsto su scala nazionale, ha imposto – altresì – di prevedere dei criteri per la nomina dei difensori di ufficio. Criteri che sono stabiliti annualmente dal CNF sulla base della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità del difensore.

Per quel che concerne il sistema di retribuzione del difensore di ufficio la disciplina normativa di recente introdotta mantiene inalterato il già di suo farraginoso meccanismo per recuperare il credito. Il sistema prevede l'onere per il difensore di ufficio di attivare le azioni occorrenti per attivare il pagamento del credito sorto in dipendenza del rapporto di prestazione di opera professionale. Soltanto a seguito dell'infruttuoso tentativo di conseguire l'adempimento dell'obbligazione gravante sull'imputato, subentra in via sussidiaria la responsabilità dello Stato per il pagamento delle spese e dell'onorario.

Su questo aspetto la giurisprudenza afferma che, esperite le procedure per il recupero del credito professionale, ciò che è indispensabile “è che possa ragionevolmente giudicarsi provata la irrecuperabilità del credito medesimo” oppure secondo un orientamento ancor più rigoroso occorre che il difensore si sia munito di titolo per procedere nei confronti del suo assistito e dimostrare di avere inutilmente esperito tutte le procedure per il recupero del credito. Sulla scia di queste linee guida giurisprudenziali, quindi, per accertare la irrecuperabilità del debitore obbligato, è necessario produrre il decreto ingiuntivo notificato all'ultima residenza o domicilio noto, ai sensi dell'art. 143 c.p.p., operazione che si complica in caso di cittadino straniero, secondo la procedura civile ordinaria; oppure che si produca verbale di pignoramento negativo o che si manifesti la impossibilità di effettuarlo; oppure che si esibisca la sentenza di chiusura del fallimento o, quantomeno, una dichiarazione di mancanza di attivo da parte del curatore del fallimento dell'imputato titolare di ditta individuale o società di persone, procedura fallimentare nella quale abbia operato il difensore di ufficio.

Altro aspetto fortemente controverso rimasto colposamente inalterato a seguito della novella legislativa riguarda la designazione del difensore d'ufficio immediatamente reperibile operata ex officio dal Giudice ai sensi dell'art. 97 co 4 c.p.p. nel corso dell'udienza.

L'intervento di un difensore designato sul campo resta rimedio inefficace nell'ottica della effettività della difesa, rappresentando unicamente la possibile soluzione ad un'esigenza di formalità. Peraltro anche la giurisprudenza internazionale, in più occasioni, ha sottolineato che il diritto ad una difesa d'ufficio effettiva si può ritenere soddisfatto solo qualora al difensore sia concesso un termine a difesa congruo, tale cioè da consentirgli una difesa adeguata. In caso contrario la Corte e.d.u. ha riconosciuto la violazione del diritto di difesa tutte le volte in cui la autorità giudiziaria non ha disposto dopo la nomina del difensore in udienza un rinvio o una sospensione (cfr. sul punto c. eur. dir. umani 21 aprile 1998 Daud c. Portogallo o anche c. eur. dir. umani 09 aprile 1984 Goddi c. Italia).

A tal proposito tuttavia giova ricordare che la Corte Costituzionale ha costantemente ribadito la inapplicabilità alle ipotesi di designazione in udienza ex art. 97 co. 4 c.p.p. della previsione di cui all'art. 108 c.p.p., proprio con riferimento alla connotazione temporanea dell'incarico officioso (cfr. in questi termini Corte Cost. 30 dicembre 1997 n 450 o anche Corte Cost. 20 gennaio 2006 n. 17).

Infine, altra nota dolente per quel che riguarda le modalità operative di iscrizione nel nuovo albo unico nazionale dei difensori di ufficio, cui si può accedere solo attraverso una macchinosa procedura di registrazione *on line* da effettuarsi necessariamente mediante apposito *kit* di firma digitale di cui occorre essere dotati.

Sono state registrate da più parti lagnanze e difficoltà di accesso alla piattaforma *web* tanto che il medesimo C.N.F. ha disposto con proprio comunicato del 23 dicembre us la proroga fino al 31 marzo 2017 del termine ultimo entro il quale fare pervenire istanza finalizzata al mantenimento dell'iscrizione nelle liste dei difensori di ufficio, in considerazione “del numero minime di istanze pervenute dovuto ai problemi applicativi derivanti dall'utilizzo della piattaforma appositamente dedicata”.

La procedura prescelta ha comunque ulteriormente gravato di costi la categoria, atteso che la maggior parte di essi ha dovuto ricorrere ad un intermediario per la trasmissione dell'istanza sulla piattaforma digitale, oltre a doversi necessariamente munire di apposito kit per la firma digitale.

Dopo queste brevi riflessioni, essendo trascorso pochissimo tempo dall'inoltro delle istanze di iscrizione o di permanenza alle liste dei difensori di ufficio, non resta che passare dalla teoria alla pratica.